

Registrazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 460/1997.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA INVALIDI -ONLUS"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA INVALIDI-ONLUS" con sede in via Piave, 5 nel Comune di Belluno.
2. La variazione della sede non comporta modifica statutaria.
3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - Finalità

- 1 L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità dell'Associazione sono quelle di realizzare le condizioni migliori per avvicinare la persona disabile all'autosufficienza e per motivarla al ritorno a una vita sociale attiva, anche attraverso lo svolgimento di attività compatibili.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione si propone di:

- reperire e fornire tutte le informazioni che consentano alla persona disabile di intraprendere le attività più congeniali al suo tipo di disabilità;
- relazionarsi con medici, psicologi, fisioterapisti, associazioni socio culturali e comunque con tutti i cittadini ed enti pubblici e privati in grado di fornire assistenza e contribuire alla conoscenza delle differenti tipologie di disabilità;
- stipulare accordi anche mediante convenzioni con gli enti preposti alla riabilitazione (aziende sanitarie, INAIL, ecc.) per facilitare l'incontro con persone disabili da incidenti, malattie o altro, al fine di creare possibilità di incontro e di socializzazione;
- fornire supporto informativo per affrontare esami di guida, per poter fruire di ausili, di attrezzature idonee, di cure mediche e, se necessario, di trattamenti psicologici;
- organizzare corsi di ginnastica collettiva per creare, dove possibile, le condizioni per svolgere attività compatibili con lo stato di disabilità;
- seguire il disabile nella riabilitazione attraverso lo sport, aiutandolo ad affrontare e a superare le difficoltà del percorso;
- collaborare con altre associazioni di disabili per affrontare collegialmente la specificità dei diversi tipi di sport praticabili;
- raccogliere, nel rispetto della legislazione in materia di trattamento di dati personali, tutte le informazioni utili a documentare problemi e difficoltà incontrati per meglio affrontare i casi di inserimento non riusciti;
- sviluppare strumenti permanenti di collegamento anche multimediale fra gli associati (blog, siti e linee adsl), finalizzati a favorire ambiti relazionali e di socializzazione allargati.

4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

5. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, disabili e non, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. l'esclusione e' decisa dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea.

4. L'esclusione e' deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le contro deduzioni dell'interessato.

5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta.

La comunicazione deve essere spedita, anche via e-mail, a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data della riunione.

3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve:
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - ratificare l'importo della quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sui provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant' altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 - Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri (sempre in numero dispari) eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
2. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci.
Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà una assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente vicario, un Vicepresidente e un Segretario.
4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario.
7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
4. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
5. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile da tenersi entro 60 giorni.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
7. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
8. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o dallo stesso delegato.

ART. 13 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
 - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 - dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote sociali;
 - dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
 - da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
 - dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
 - da ogni altro tipo di entrate ammesso dalla legge 383/2000.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede sociale e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 14 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. I documenti di bilancio sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 15 - Avanzi di gestione

1. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 16 - Convenzioni

1. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.